

DELIBERA N. 65/22/CONS

**PROCEDURA RISERVATA PER L'ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO D'USO
DELLE FREQUENZE PIANIFICATE PER LA RETE NAZIONALE N. 12 DEL
SERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE DIGITALE TERRESTRE, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1031, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017,
N. 205**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 3 marzo 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* (di seguito *precedente Codice* nel testo previgente il d.lgs n. 207/21), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”* (di seguito il *Codice*);

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”* (di seguito *Testo unico o TUSMA*);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* (di seguito la *Legge di Bilancio 2018*);

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* (di seguito la *Legge di Bilancio 2019*);

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 22 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come da ultimo modificata dalla delibera n. 238/21/CONS del 22 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, con il quale è stato approvato il “*Piano nazionale di ripartizione delle frequenze*”;

VISTA la delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019 recante “*Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)*”, come modificata dalla delibera n. 162/20/CONS del 23 aprile 2020 recante “*Modifica del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF) nell’Area Tecnica n. 2 (Valle d’Aosta)*” e dalla delibera n. 43/22/CONS del 10 febbraio 2022, recante “*Modifica del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF) relativamente alla rete nazionale n. 12*”;

VISTA la delibera n. 129/19/CONS, del 18 aprile 2019, recante “*Definizione dei criteri per la conversione dei diritti d’uso delle frequenze in ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti d’uso di capacità trasmissiva e per l’assegnazione in ambito nazionale dei diritti d’uso delle frequenze pianificate dal PNAF, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, come da ultimo aggiornato con decreto del 30 luglio 2021, con il quale è stato definito il calendario nazionale che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;

VISTE le determinazioni del Ministero dello sviluppo economico (di seguito, MISE o Ministero) del 5 agosto 2019 recanti “*Esiti procedura - rivedibili dal Ministero dello sviluppo economico - di cui all’articolo 1, comma 1031 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificata dall’articolo 1, comma 1104 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”;

VISTA la delibera n. 564/20/CONS, del 29 ottobre 2020, recante “*Procedure per l’assegnazione dell’ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle*

frequenze terrestri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1031 – bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n.145”;

VISTE le determine del MISE, recanti approvazione delle graduatorie per l'assegnazione a operatori di rete nazionali dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri relative, secondo quanto previsto dalla delibera n. 564/20/CONS, rispettivamente, alla categoria P1 (determina del 24 giugno 2021), alla categoria P2 (determina del 25 giugno 2021) e alla categoria P3 – lotti P3.1 e P3.2 (determina del 28 giugno 2021);

VISTA la nota del MISE, del 9 settembre 2021, indirizzata agli operatori di rete nazionali Europa Way e Premiata Ditta Borghini e Stocchetti di Torino (PDBST), con cui ha chiesto di trasmettere l'accordo commerciale necessario per poter esercire la rete nazionale n. 12;

VISTA la nota di risposta alla richiesta del MISE della Società Europa Way;

VISTA la nota di risposta alla richiesta del MISE della Società PDBST;

VISTA la nota del MISE prot. n. 139164 del 23 novembre 2021, con cui è stata chiesta all'Autorità un'integrazione delle procedure previste dalla delibera n. 129/19/CONS, necessaria per consentire l'assegnazione della rete nazionale n. 12;

VISTA la delibera n. n. 407/21/CONS, del 16 dicembre 2021, recante “*Consultazione pubblica concernente la definizione della procedura riservata per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del sistema di radiodiffusione digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*”, pubblicata sul sito web dell'Autorità il 28 dicembre 2021;

VISTI i contributi inviati nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 407/21/CONS del 16 dicembre 2021 (pubblicata sul sito web in data 28 dicembre 2022) da parte di: Associazione Radiotelevisioni Europee Associate, Confindustria Radio TV, Europa Way, Persidera, Premiata Ditta Borghini e Stocchetti di Torino, Radio Massolina. I medesimi soggetti hanno altresì formulato richiesta di audizione;

SENTITI in audizione i seguenti soggetti: Associazione Radiotelevisioni Europee Associate in data 4 febbraio 2022, Confindustria Radio TV in data 2 febbraio 2022, Europa Way in data 7 febbraio 2022, Persidera in data 3 febbraio 2022, PDBST in data 4 febbraio 2022, Radio Massolina in data 3 febbraio 2022;

AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti in sede di consultazione pubblica e alle osservazioni formulate dai soggetti interessati nel corso delle audizioni;

CONSIDERATO pertanto quanto segue:

1. Quadro normativo e regolamentare di riferimento

1. La *Legge di Bilancio 2018*, come modificata dalla *Legge di Bilancio 2019*, all'articolo 1, commi 1026-1034, in attuazione della Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione, ha disciplinato e scadenziato il rilascio delle frequenze in banda 700 MHz (c.d. *refarming*) da parte degli operatori di radiodiffusione, da realizzare nel quadriennio 2018-2022. In questo senso, al fine di realizzare il conseguente riassetto del sistema radiotelevisivo italiano su piattaforma digitale terrestre (nazionale e locale) alla luce della dotazione di risorse spettrali rimaste a disposizione per il servizio *broadcasting* (da 174 a 230 MHz e da 470 a 694 MHz), le Leggi in questione hanno definito un processo attuativo del *refarming* articolato in differenti fasi e relativi procedimenti in capo all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico (di seguito MISE), nell'ambito delle rispettive prerogative.
2. Nel suddetto processo si sono innestate, per quanto di competenza dell'Autorità, da un lato l'attività di elaborazione del *Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF 2019)* di cui alla delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019 (e successive modifiche), dall'altro le due distinte e autonome procedure di assegnazione dei diritti d'uso, di cui, rispettivamente, alla delibera n. 129/19/CONS del 18 aprile 2019 e alla delibera n. 564/20/CONS del 29 ottobre 2020.
3. Nel merito, l'Autorità, con il *PNAF 2019*, adottato in attuazione delle disposizioni introdotte dalla *Legge di Bilancio 2019*, tra cui il superamento della riserva di 1/3 della capacità trasmissiva a favore dell'emittenza locale prevista dai precedenti piani di assegnazione delle frequenze, ai sensi del suo articolo 1, comma 1031-*bis*, ha pianificato le frequenze disponibili prevedendo n. 14 reti di radiodiffusione in tecnologia DVB-T2, di cui n. 2 reti in banda UHF per il comparto locale, e n. 12 reti in banda UHF per il comparto nazionale, di cui una rete decomponibile per macro-aree territoriali, da destinare alla RAI per la trasmissione dei contenuti regionali, e n. 1 rete integrata da frequenze della banda III-VHF (Rete nazionale n. 12).
4. Sul punto, occorre evidenziare che la *Legge di Bilancio 2018*, all'articolo 1, comma 1031, nel disporre la trasformazione dei diritti d'uso di frequenze in tecnologia DVB-T "di cui sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge gli



operatori di rete nazionali in diritti d'uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2”, ha individuato quali destinatari della procedura di conversione tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della norma fossero titolari dei diritti d'uso delle frequenze per la radiodiffusione televisiva digitale terrestre in ambito nazionale. Il processo previsto dal Legislatore comportava, quindi, che il sistema in tecnologia DVB-T, caratterizzato dalla presenza di 20 reti nazionali nella titolarità di 8 operatori¹, fosse convertito in nuovo sistema in tecnologia DVB-T2, caratterizzato da 12 nuove reti nazionali pianificate dal PNAF, di cui n. 10 da assegnare agli stessi 8 operatori esistenti. Per altro verso, la destinazione al comparto nazionale delle n. 2 ulteriori reti e della relativa capacità trasmissiva per l'effetto del superamento della riserva a favore dell'emittenza locale, ai sensi del suddetto comma 1031-*bis*, ha configurato una sorta di “dividendo esterno” per il comparto nazionale, da assegnare mediante procedure aperte e non discriminatorie.

5. In attuazione di tali disposizioni, l'Autorità, con la delibera n. 129/19/CONS, ha proceduto, in primo luogo, a definire, ai sensi dell'articolo 1, comma 1031, della *Legge di Bilancio 2018*, i criteri per la conversione dei diritti d'uso delle frequenze in ambito nazionale in diritti d'uso di capacità trasmissiva e per l'assegnazione sempre in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze pianificate dal PNAF. Al riguardo, la *Legge di Bilancio 2018* non prevedeva alcun fattore di conversione, limitandosi ad indicare la capacità trasmissiva (ossia il virtuale “*diritto d'uso di capacità trasmissiva*”) quale unità di misura al fine di consentire l'assegnazione agli operatori di rete di diritti d'uso delle frequenze in DVB-T2. L'Autorità ha ritenuto, pertanto, che l'unico scenario percorribile, trasparente e non discriminatorio, per assicurare il corretto funzionamento dell'intero processo di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle n. 12 reti nazionali DVB-T2 previste dal *PNAF 2019*, fosse quello di individuare un fattore di conversione convenzionale tra le reti DVB-T e quelle DVB-T2, di applicazione generale, pari a 0,5. In virtù di tale fattore di conversione, pertanto, ciascun diritto d'uso delle frequenze di cui fosse titolare - alla data di entrata in vigore della norma - un operatore di rete nazionale è stato convertito in un diritto d'uso di capacità trasmissiva equivalente alla metà (50%) della capacità trasmissiva totale resa disponibile da un *multiplex* nazionale in tecnologia DVB-T2.

¹ Nel dettaglio, sulla piattaforma digitale terrestre pre-*refarming* erano presenti 20 reti nazionali pianificate in tecnologia DVB-T, con la seguente distribuzione tra gli operatori: 5 reti a Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., 5 reti a Elettronica Industriale S.p.A., 5 reti a Persidera S.p.A., 1 rete a Cairo Network S.r.l., 1 rete a 3lettronica Industriale S.p.A., 1 rete a Prima Tv S.p.A., 1 rete a Europa Way S.r.l., 1 rete a Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l.



6. Nell'ambito della stessa delibera n. 129/19/CONS, al fine di gestire in concreto il processo di conversione, l'Autorità ha stabilito, inoltre, che i diritti d'uso di frequenze per l'esercizio delle reti nazionali pianificate dal PNAF, dovessero essere rilasciati dal MISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della delibera, ai seguenti soggetti: *“a) operatori di rete nazionali titolari singolarmente di diritti d'uso di capacità trasmissiva corrispondenti all'intera capacità trasmissiva di un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2 pianificato ai sensi del PNAF (ossia titolari di due diritti d'uso di capacità trasmissiva, equivalenti al 50% ciascuno della capacità trasmissiva totale resa disponibile da un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2); b) operatori di rete nazionali titolari congiuntamente, in virtù di un accordo commerciale (intesa), di diritti d'uso di capacità trasmissiva corrispondenti all'intera capacità trasmissiva di un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2 pianificato ai sensi del PNAF (ossia titolari ciascuno di un diritto d'uso di capacità trasmissiva equivalente al 50% della capacità trasmissiva totale resa disponibile da un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2).”*
7. Inoltre, ai sensi del successivo comma 2, del medesimo articolo 2, della delibera, l'Autorità ha stabilito quanto segue:
“Agli operatori che, al momento dell'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dalla legge del 30 dicembre 2018, n. 145, risultino titolari di un singolo diritto d'uso di capacità trasmissiva e non rientrino nelle fattispecie di cui al precedente comma 1, il Ministero dello Sviluppo Economico rilascia un diritto d'uso senza specificazione delle frequenze per l'esercizio di una delle reti nazionali pianificate dal PNAF (corrispondente alla metà di un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2), destinato ad essere completato:
a) mediante l'aggiudicazione di uno dei lotti oggetto della procedura onerosa di cui all'articolo 1, comma 1031-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come introdotto dalla legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (in tal caso il soggetto rientra nella fattispecie di cui al precedente comma 1, lettera a);
b) mediante la stipula di un successivo accordo commerciale (intesa) con altro operatore titolare di un analogo diritto d'uso (in tal caso il soggetto rientra nella fattispecie di cui al precedente comma 1, lettera b).
All'esito del completamento, il Ministero procede ad assegnare il diritto d'uso delle frequenze per l'esercizio di una specifica rete nazionale delle 12 pianificate dal PNAF, secondo i criteri di assegnazione di cui al successivo articolo 3”.
8. Per altro verso, l'Autorità, in attuazione di quanto disposto dal Legislatore al comma 1031-bis, dell'articolo 1, della *Legge di Bilancio 2019*, ha provveduto a definire, con la successiva delibera n. 564/20/CONS, le regole per l'assegnazione



dell’*“ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d’uso di cui al comma 1031 e pianificate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF, da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale”*.

9. In particolare, ai sensi della suddetta norma della *Legge di Bilancio 2019*, il Legislatore ha previsto che l’assegnazione avvenisse *“mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi”*, sulla base di taluni principi e criteri direttivi, tra i quali, anzitutto, la definizione di *“lotti con dimensione pari alla metà di un multiplex”*. Sul punto, come già specificato nella parte motiva delle citate delibere, occorre evidenziare che tale peculiare previsione individua un *“collegamento funzionale”* tra le due distinte e autonome procedure di assegnazione, attribuendo così, sia agli operatori plurirete (che a seguito della conversione sono risultati titolari di diritti d’uso di capacità trasmissiva per n. 2,5 *multiplex* DVB-T2) sia a quelli monorete (che a seguito della conversione sono risultati titolari di diritti d’uso di capacità trasmissiva per n. 0,5 *multiplex* DVB-T2), la possibilità di *“completare”* il mezzo diritto mancante attraverso i lotti oggetto della procedura onerosa, anziché ricorrere necessariamente al meccanismo delle intese volontarie. In aderenza a tali previsioni e in applicazione del criterio di cui alla *lett. a)* dell’articolo 1, comma 1031-*bis* della *Legge di Bilancio*, l’Autorità nell’ambito della delibera n. 564/20/CONS ha stabilito che la capacità trasmissiva relativa alle n. 2 reti DVB-T2 destinate alla procedura, al fine di consentire il *“completamento”* dei diritti d’uso, fosse articolata in n. 4 lotti, ovvero 4 diritti d’uso senza specificazione delle frequenze per l’esercizio di una delle reti nazionali pianificate dal PNAF, ciascuno con dimensione pari alla metà di un *multiplex* nazionale in tecnologia DVB-T2 (denominati *diritti d’uso delle frequenze generici*).

2. Stato attuale delle assegnazioni e oggetto del presente provvedimento

10. Tanto considerato, in conformità ai criteri di conversione e di assegnazione definiti dall’Autorità con la delibera n. 129/19/CONS, il MISE ha provveduto a rilasciare, in data 5 agosto 2019, agli operatori di rete titolari dei diritti d’uso delle frequenze per l’esercizio di reti in tecnologia DVB-T i nuovi diritti d’uso. In particolare, ai tre operatori plurirete (Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., Elettronica Industriale S.p.A. e Persidera S.p.A.) sono stati assegnati 2 *“diritti d’uso specifici”* per l’esercizio di altrettante reti nazionali pianificate dal PNAF e un *“diritto d’uso generico”* per metà rete nazionale, senza specificazione delle frequenze; invece, a ciascuno dei tre operatori monorete (Cairo Network S.r.l., Premiata Ditta Borghini



& Stocchetti di Torino S.r.l., Europa Way S.r.l.) è stato assegnato un “diritto d’uso generico” per metà rete nazionale senza specificazione delle frequenze; infine, a due operatori monorete che hanno realizzato un’intesa (3lettronica Industriale S.p.A. e Prima Tv S.p.A.) è stato assegnato un “diritto d’uso specifico” per l’esercizio di una rete nazionale pianificata dal PNAF.

11. Successivamente, sulla base delle regole definite dall’Autorità con delibera n. 564/20/CONS, il MISE ha provveduto all’assegnazione dell’ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle relative frequenze terrestri, come di seguito specificato: n.1 lotto, assegnato a Cairo Network S.r.l. (determina del 24 giugno 2021); n.1 lotto, assegnato a Persidera S.p.A. (determina del 25 giugno 2021); n. 2 lotti, assegnati rispettivamente a Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Elettronica Industriale S.p.A. (determina del 28 giugno 2021). Alla suddetta procedura onerosa non hanno preso parte la Società Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l. e la Società Europa Way s.r.l., pur avendone la facoltà.
12. Ad esito quindi del complesso delle procedure di conversione e assegnazione in ambito nazionale dei diritti d’uso delle frequenze pianificate dal *PNAF 2019*, di cui alle delibere nn. 129/19/CONS e 564/20/CONS, nonché dei conseguenti atti esecutivi del Ministero, risultano assegnate le frequenze relative a n. 11 delle 12 reti nazionali DVB-T2 pianificate, come di seguito specificato: n. 3 reti a Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A.; n. 3 reti a Elettronica Industriale S.p.A.; n. 3 reti a Persidera S.p.A., n. 1 rete a Cairo Network S.r.l.; n. 1 rete al raggruppamento di imprese di cui all’intesa tra 3lettronica Industriale S.p.A. e Prima Tv S.p.A.².
13. Ne consegue che, a valle delle predette procedure, risultano allo stato non assegnate le frequenze pianificate per una delle reti nazionali DVB-T2, nello specifico le frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12.
14. In siffatto contesto, due operatori di rete nazionali, specificamente Europa Way e PDBST, ciascuno titolare di un “diritto d’uso delle frequenze generico” e, in quanto tale, assegnatario di “metà rete nazionale in tecnologia DVB-T2 senza specificazione delle frequenze” per effetto della conversione di cui all’articolo 1, comma 1031, della *Legge di Bilancio 2019*, hanno comunicato al Ministero e all’Autorità di non aver raggiunto alcun accordo commerciale né tra di loro né con altri operatori di rete ai fini del completamento del proprio “diritto d’uso delle frequenze generico” in “diritto d’uso delle frequenze specifico” e il conseguente

² Nel dettaglio, a Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. sono stati assegnati i diritti d’uso specifici relativi alle reti nazionali n. 8, n. 7 e n. 2; a Elettronica Industriale S.p.A. sono stati assegnati i diritti d’uso specifici relativi alle reti nazionali n. 1, n. 9 e n. 3; a Persidera S.p.A. sono stati assegnati i diritti d’uso specifici relativi alle reti nazionali n. 4, n. 5 e n. 6; a Cairo Network S.r.l. è stato assegnato il diritto d’uso specifico relativo alla rete nazionale n. 10. A 3Lettronica Industriale S.p.A. e Prima TV S.p.A. (costituiti in intesa) è stato assegnato il diritto d’uso specifico relativo alla rete nazionale n. 11.



ottenimento del diritto a esercitare in concreto una specifica rete nazionale pianificata dal PNAF, né di prevedere un tale accordo in futuro.

15. Al riguardo, considerato che il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad assicurare che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace, conformemente agli articoli 13, comma 4, e 14, comma 1, del precedente *Codice* (ora art. 4, comma 1, e art. 58, comma 1, del nuovo *Codice*) e stante, altresì, nel caso di specie, la necessità di promuovere il completamento dell’intero processo di *refarming* del sistema nazionale di radiodiffusione digitale terrestre, mediante assegnazione di tutti i diritti d’uso delle frequenze pianificate dal PNAF per l’esercizio in ambito nazionale di reti di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T2, si è reso necessario intervenire per integrare le previsioni di cui alla delibera n.129/19/CONS, stabilendo un’apposita procedura al fine di consentire l’assegnazione della rete nazionale n. 12 (oggetto della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 407/21/CONS).
16. Ciò premesso, si riporta di seguito una sintesi delle posizioni espresse e delle informazioni fornite dai rispondenti alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 407/21/CONS con riferimento al § 2, nonché le conseguenti valutazioni dell’Autorità.

Esiti della consultazione pubblica

Osservazioni sul § 2 “Stato attuale delle assegnazioni e oggetto del presente procedimento”

17. Un rispondente, nel rimarcare l’esistenza di criticità in merito alle tempistiche di attuazione del *refarming*, ha evidenziato come, mentre le delibere dell’Autorità n. 39/19/CONS, n. 129/19/CONS e n. 564/20/CONS presuppongono l’applicazione dello *standard* di trasmissione DVB-T2 alla data del completamento del processo di *refarming* della banda 700 MHz (30 giugno 2022), il decreto del MISE adottato il 30 luglio 2021, all’art. 1, lett. f), fa venir meno tale preconditione con l’eliminazione della suddetta data. Infatti, l’art. 6, rubricato “Codifiche e Standard” del DM del 19 giugno 2019, è stato integralmente sostituito come segue “*Al termine delle operazioni di transizione delle reti alla struttura dei multiplex definita dal PNAF, è disposta l’attivazione dello standard DVBT-2 a livello nazionale, a partire dal 1 gennaio 2023*”.
18. Per tali ragioni il rispondente ritiene che il quadro normativo oggi vigente, con il passaggio da 20 a 12 reti nazionali del PNAF che si concluderà il prossimo 30 giugno 2022 senza il necessario passaggio obbligatorio al DBV-T2, causerà un uso



inefficiente delle risorse frequenziali disponibili per gli operatori di rete e una conseguente carenza di banda che avrà inevitabilmente un impatto negativo sulla capacità disponibile per la diffusione dei programmi radio-televisivi in tecnica digitale terrestre. Il rispondente lamenta quindi che il provvedimento oggetto di consultazione non affronta tale tema.

19. Sullo stesso punto, un fornitore di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionale lamenta il fatto che ad oggi non è stato possibile aprire un tavolo di negoziazione con gli operatori di rete in ragione: (i) della dichiarata assenza di capacità trasmissiva da poter mettere a disposizione; (ii) della contestuale mancanza di una chiara regolamentazione che tuteli e conceda pari opportunità agli FSMA indipendenti. Pertanto, proprio in ragione del mancato passaggio al DVB-T2 e la conseguente assenza di banda, non potrà più trasmettere i propri contenuti rendendo vani gli ingenti investimenti effettuati e mettendo a rischio il personale.
20. Altra questione evidenziata dai rispondenti è la difficoltà economica in cui si troverebbero le emittenti, ora fornitori di servizi di media, per gli elevati costi d'affitto della capacità trasmissiva necessaria a diffondere i programmi con il nuovo standard DVB-T2. In particolare, anche riprendendo indirettamente il tema della predetta scarsità di banda disponibile, un rispondente afferma che circa 450 piccole e medie televisioni locali sarebbero in imminente pericolo di chiusura proprio per la difficoltà economica causata dagli elevati costi d'affitto della capacità trasmissiva nonché dalla mancanza delle frequenze necessarie per consentire la prosecuzione dell'attività editoriale svolta.
21. Da altro punto di vista e con riferimento all'oggetto del presente procedimento, entrambi gli operatori ammessi a partecipare alla procedura ritengono che le potenzialità di copertura del *multiplex* n. 12 sarebbero inferiori a quelle delle altre reti. In particolare, a parere di un operatore, il *multiplex* n. 12 non avrebbe una copertura nazionale; per un secondo operatore, invece, il *multiplex* n. 12, in quanto rete ibrida VHF/UHF, sarebbe di dubbia utilità visto che, a seguito dell'abbandono della banda VHF da parte del servizio pubblico, le utenze domestiche non disporrebbero di, o tenderebbero a dismettere, impianti di ricezione adeguati.
22. Sul punto, uno dei due dei soggetti ammessi alla partecipazione alla procedura ha proposto che l'Autorità individui quanto prima soluzioni di pianificazione migliorative dell'attuale configurazione della rete nazionale n. 12, indicando quali obiettivi primari di tale intervento: i) l'incremento dell'uso di frequenze in banda IV in luogo di quelle in banda III, sia attraverso l'attenuazione dei vincoli radioelettrici all'uso delle risorse già pianificate, sia attraverso la pianificazione di ulteriori risorse anche alla luce degli esiti delle procedure di assegnazione delle frequenze pianificate per l'ambito locale, in quanto risultano essere residue risorse



non assegnate; ii) il rafforzamento dell'uso della tecnica isofrequenziale. A tal fine il rispondente ha altresì sollecitato l'istituzione di un tavolo tecnico partecipato da Agcom, Ministero dello sviluppo economico, Fondazione Ugo Bordoni e dagli operatori di rete nazionali e locali di primo livello, per l'individuazione di soluzioni tecniche migliorative dell'attuale configurazione della rete nazionale n. 12 e per la razionalizzazione dell'uso delle frequenze alla luce delle specificità delle varie aree tecniche in riferimento alle direzioni di trasmissione, al puntamento delle antenne riceventi e alla potenza dei segnali. Lo stesso rispondente ha chiesto all'Autorità di farsi portavoce dell'esigenza di un intervento urgente di incentivazione all'utenza ai fini dell'installazione e del *turn over* delle antenne di III banda.

Valutazioni dell'Autorità

23. Riguardo alle osservazioni e considerazioni formulate dai rispondenti con riferimento all'intero processo di *refarming* della banda 700 MHz delineato dal Legislatore, occorre osservare che le stesse, in taluni casi, non risultano pertinenti con l'oggetto del presente procedimento, che riguarda lo specifico completamento delle procedure di cui alla delibera n. 129/19/CONS, o sono attinenti allo svolgimento di attività o all'esercizio di competenze non riconducibili all'Autorità.
24. In tal senso, il tema degli impatti derivanti dal venir meno di una data certa di passaggio al DVB-T2 per effetto delle disposizioni del decreto del MISE del 30 luglio 2022 non può essere trattato in questa sede, in quanto, oltre a essere materia di esclusiva competenza del MISE, riguarda tutto il complesso delle reti nazionali e locali pianificate, pertanto non incidendo specificatamente sulla rete del *multiplex* n. 12.
25. Parimenti, non può essere ricompreso nel perimetro del presente procedimento la questione delle difficoltà economiche che le emittenti locali si trovano a dover fronteggiare per gli elevati costi d'affitto della capacità trasmissiva necessaria a diffondere i programmi con il nuovo standard DVB-T2. Come noto, infatti, il Legislatore ha demandato al MISE sia lo svolgimento delle procedure di selezione per l'assegnazione agli operatori di rete dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale in ciascuna delle Aree Tecniche in cui è suddiviso il territorio nazionale³, sia lo svolgimento delle procedure per la selezione dei fornitori di servizi di media audiovisivi aventi titolo all'utilizzo della capacità trasmissiva delle reti locali di 1° e 2° livello⁴. Il Legislatore ha altresì definito i

³ Cfr. art. 1, comma 1033 della Legge di Bilancio 2018, come modificato dall' art. 1, comma 1107, della Legge di Bilancio 2019.

⁴ Cfr. art. 1, comma 1034 della Legge di Bilancio 2018, come integrato dall'art. 1, comma 1107, della Legge di Bilancio 2019.



criteri direttivi cui conformare le suddette procedure di selezione, prevedendo, con specifico riguardo alla fornitura agli FSMA della capacità trasmissiva da parte degli operatori di rete, che la stessa avvenisse sulla base di una negoziazione commerciale.

26. Allo stesso modo, esula dal perimetro del presente provvedimento ogni ipotesi di revisione del PNAF. Al riguardo, nel rimandare integralmente alla delibera n. 39/19/CONS per quanto attiene ai vincoli e ai criteri generali adottati in sede di pianificazione, occorre ricordare che la rete nazionale n. 12 - per la quale è stato previsto, oltre all'utilizzo delle frequenze UHF, anche, ai sensi di legge, l'impiego di frequenze in banda III-VHF (174-230 MHz) proprio al fine di assicurare copertura adeguata del territorio nazionale - è in grado di garantire una sostanziale equivalenza tecnica rispetto alle altre reti nazionali, nonché il pieno rispetto dei requisiti di copertura minima della popolazione previsti dal quadro normativo e regolamentare vigente. Il rispetto dei relativi vincoli radioelettrici specificati dal PNAF, per altro verso, assicura l'assenza di interferenze tra le reti nazionali e tra queste ultime e quelle dei Paesi radioelettricamente confinanti.
27. Tanto premesso, l'Autorità ha già proceduto, con separato e apposito provvedimento (delibera n. 43/22/CONS del 10 febbraio 2022), all'adeguamento della pianificazione al quadro attuale del coordinamento internazionale come risultante dal nuovo accordo di coordinamento multilaterale⁵ delle frequenze nella banda VHF-III sottoscritto con le amministrazioni di Francia, Monaco e Città del Vaticano (Accordo Tirrenico VHF). L'applicazione del suddetto Accordo Tirrenico VHF, priva di effetti pratici sulle reti già assegnate, ha comportato un adeguamento della pianificazione della Rete nazionale n. 12 (consistente nella modifica del canale in banda VHF-III pianificato nelle aree tecniche n. 7 (Liguria) e n. 12 (Lazio)), tale da consentire l'ulteriore estensione, nella suddetta rete, dell'uso della tecnica di pianificazione SFN (*Single Frequency Network*) e, conseguentemente, il miglioramento dell'efficienza d'uso dello spettro, in linea con quanto auspicato da uno dei due dei soggetti ammessi a partecipare alla procedura.
28. Nella stessa delibera n. 43/22/CONS si è fatta menzione della corrente attività in corso da parte del MISE in relazione all'Accordo internazionale per l'utilizzo della banda VHF-III nel bacino adriatico con i Paesi radioelettricamente confinanti. L'Accordo è in corso di definizione e quindi non è al momento possibile adottare una corrispondente modifica del PNAF. Tuttavia, è possibile indicare che le

⁵ “*Agreement between the competent administrations of France, Italy, Monaco and Vatican City State concerning the frequency co-ordination of Digital Terrestrial Television and Digital Sound Broadcasting in the frequency band 174-230 MHz (VHF Band III)*”, firmato in data 31 gennaio 2020 da Francia, Italia e Città del Vaticano e in data 2 giugno 2020 da Monaco.



modifiche riguarderanno la sola sostituzione dei canali in banda VHF-III attualmente pianificati nelle provincie del bacino adriatico con altri ricadenti nella stessa banda VHF, richiedendo pertanto l'adeguamento un'attività di risintonizzazione, salvaguardando al contempo e verosimilmente migliorando la copertura di rete. L'Autorità ritiene a tal fine che il MISE, tenendo conto dello stato di avanzamento dell'Accordo, potrà eventualmente, su richiesta dell'aggiudicatario, differire per un tempo limitato e predefinito la messa in esercizio della rete nelle aree tecniche interessate dal suddetto accordo. È opportuno precisare che tali modifiche si sarebbero rese necessarie anche qualora la rete nazionale n. 12 fosse già stata assegnata, in quanto derivanti da un accordo internazionale vincolante per l'Italia nella pianificazione delle frequenze.

3. Definizione della procedura di assegnazione

29. La presente procedura costituisce, alla luce di quanto esposto, un'integrazione della regolamentazione introdotta dall'Autorità con delibera n. 129/19/CONS, disciplinando la fattispecie – non prefigurata dalla richiamata delibera – in cui gli operatori di rete, titolari di *“un diritto d'uso senza specificazione delle frequenze per l'esercizio di una delle reti nazionali pianificate dal PNAF (corrispondente alla metà di un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2)”*, non siano addivenuti al completamento dello stesso mediante una delle due opzioni di cui all'art. 2, comma 2, ossia *“mediante l'aggiudicazione di uno dei lotti oggetto della procedura onerosa”* di cui alla delibera n. 564/20/CONS (opzione a) o *“mediante stipula di un successivo accordo commerciale (intesa) con altro operatore titolare di un analogo diritto d'uso”* (opzione b).
30. Da tale circostanza deriva, quindi, che la procedura oggetto del presente procedimento non può essere assimilata alle procedure di selezione per la concessione dei diritti individuali d'uso delle frequenze radio tipizzate dal *Codice* all'art. 67, per le quali è previsto il requisito dell'apertura della procedura a tutti gli operatori del mercato, inclusi eventualmente i soggetti nuovi entranti.
31. Giova, al riguardo, ricordare che il Legislatore, nel disciplinare il processo di riassetto del sistema radiotelevisivo italiano su piattaforma digitale terrestre, non ha introdotto, per gli operatori di rete nazionale, alcun meccanismo di uscita obbligatoria o volontaria dal mercato. Diversamente da quanto disposto per il comparto locale, per il comparto nazionale la *Legge di Bilancio 2018* ha previsto solo *“l'erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre”* (articolo 1, comma 1039, lett. a), avendo dunque esclusivamente a riferimento il



necessario processo di trasformazione e adeguamento che gli operatori esistenti dovranno svolgere sulle proprie reti (nel passaggio dal sistema DVB-T a quello DVB-T2).

32. Pertanto, la presente procedura si configura come il completamento del processo, di cui alla delibera n. 129/19/CONS, di “riassegnazione/associazione” delle reti DVB-T2 pianificate⁶ tra tutti e i soli i soggetti che, alla data di entrata in vigore della *Legge di Bilancio 2018*, detenevano i diritti d’uso delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.
33. L’Autorità, nel testo in consultazione, ha pertanto sostenuto la necessità di assegnare le frequenze relative alla rete nazionale n. 12, e la relativa capacità trasmissiva, attraverso una procedura comparativa riservata ai soli operatori che, per effetto della procedura di conversione di cui alla delibera n. 129/19/CONS, risultino titolari, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, di un solo “diritto d’uso delle frequenze generico”, ossia di un diritto d’uso senza specificazione delle frequenze per l’esercizio di una delle reti nazionali pianificate dal PNAF, corrispondente alla metà di un *multiplex* nazionale in tecnologia DVB-T2, al fine di consentire a tali operatori di esercire in concreto la capacità ad essi assegnata.
34. In ogni caso, l’Autorità, nella delibera n. 407/21/CONS, ha ritenuto opportuno fare salva, fino al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alla predetta procedura comparativa, la facoltà dei soggetti aventi titolo alla partecipazione di presentare un’istanza di assegnazione del diritto d’uso della rete disponibile ai sensi dell’art. 2, comma 2, *lett. b)*, della delibera n. 129/19/CONS, in virtù del raggiungimento dell’accordo commerciale ivi previsto. L’Autorità ha, inoltre, proposto che in tal caso la procedura comparativa non abbia luogo.
35. Nella delibera n. 407/21/CONS è, altresì, proposto che la procedura riservata di cui trattasi possa essere espletata anche in presenza di un unico partecipante, purché idoneo secondo i requisiti del bando.
36. Infine, nell’eventualità di assenza di partecipanti alla procedura, l’Autorità si è riservata di definire una successiva procedura di assegnazione, allo scopo di non lasciare inutilizzata un’importante risorsa scarsa.

⁶ Come sopra richiamato, l’ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale derivante dal superamento della riserva per il comparto locale, e le relative frequenze terrestri pianificate per la realizzazione delle reti, ai sensi del citato comma 1031- *bis*, sono invece già state destinate al mercato attraverso una procedura di assegnazione onerosa senza rilanci competitivi, aperta alla partecipazione di tutti gli operatori, anche nuovi entranti (cfr. delibera 564/20/CONS).

37. Si riporta di seguito una sintesi delle posizioni espresse e delle informazioni fornite dai rispondenti alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 407/21/CONS con riferimento al quesito 3.1, nonché le conseguenti valutazioni dell’Autorità.

Esiti della consultazione pubblica

Quesito 3.1: “Qual è la valutazione del rispondente in merito alla proposta procedura di gara riservata per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze della rete nazionale n. 12 pianificata dal PNAF?”

38. Due rispondenti, seppure circostanziando in maniera differente un quadro di carenza spettrale nella banda in uso ai *broadcaster* televisivi, sottolineano che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico ed è fondamentale assicurare che le frequenze vengano utilizzate in maniera efficiente ed efficace come richiesto dalla normativa vigente e in particolare dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dal nuovo Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e conseguentemente che venga garantita al sistema digitale terrestre la piena utilizzabilità anche della rete nazionale n. 12 nel più breve tempo possibile.
39. Gli stessi ritengono che la mancata stipula di un accordo tra i due operatori individuati come partecipanti esclusivi ai fini di detta procedura, PDBST e Europa Way, e il mancato interesse a partecipare alla procedura onerosa tenuta nel 2019, dovrebbe costituire *ex se* motivo per la revoca del diritto d’uso generico ottenuto in conversione dai predetti soggetti. Questa posizione è a loro dire avvalorata anche dal fatto che l’oggetto del diritto d’uso non si sostanzia nell’esercizio di una rete (oltretutto non potendosi, logicamente, configurare un diritto all’esercizio di “mezzo *mux*”), bensì nell’aver accordato agli operatori destinatari la possibilità di completarlo mediante la stipulazione di accordi ovvero la partecipazione alla predetta procedura onerosa.
40. In ragione di ciò, un rispondente sostiene che l’ipotesi di assegnare il diritto d’uso della rete n.12 a titolo gratuito non sia compatibile con il principio di non discriminazione e costituisca un privilegio iniquo in favore di soggetti che non hanno voluto aderire alle procedure previste per gli altri operatori. Lo stesso ritiene, pertanto, necessario prevedere che la procedura sia a titolo oneroso con valori analoghi a quelli previsti nella procedura esperita ai sensi della delibera n. 564/20/CONS per gli operatori nuovi entranti o mono-rete. Propongono eventualmente che il valore economico sia rivisto rispetto a quello applicato alla precedente procedura per tener conto delle condizioni poste all’aggiudicatario per l’accesso riservato al 50% della capacità trasmissiva.



41. A diversa conclusione giunge invece un secondo rispondente, il quale lamenta il fatto che si troverà impossibilitato a dar seguito alla domanda di capacità proveniente dal mercato degli FSMA (con conseguente rischio di subire azioni legali per risarcimento dei danni) in ragione della riduzione delle frequenze DTT al 30 giugno 2022 e del mancato passaggio obbligatorio al DVB-T2. Lo stesso non condivide la proposta dell'Autorità di assegnare le frequenze relative alla rete n. 12 e la relativa capacità trasmissiva attraverso una procedura comparativa riservata solo a PDBST e Europa Way ed asserisce che la rete nazionale n. 12 debba essere messa a disposizione a tutti e assegnata dal MISE nel più breve tempo possibile, sulla base di criteri definiti dall'Autorità, nel rispetto dei principi dell'uso efficiente delle risorse trasmissive, della continuità dei servizi e della promozione della concorrenza. Lo stesso chiede che l'Autorità tenga altresì conto, nel definire i criteri per l'assegnazione della risorsa non assegnata, dell'esigenza dell'operatore di rete non verticalmente integrato di disporre di capacità trasmissiva ulteriore, senza ulteriori oneri, per poter assicurare la continuità dei servizi dei programmi in tecnica digitale terrestre fino all'adozione generalizzata dello standard DVB-T2. Il rispondente chiede, pertanto, che l'Autorità vagli, per quanto di competenza, la propria richiesta di capacità trasmissiva aggiuntiva in via prioritaria (stante l'imminente fase di *switch off*) ai fini dell'adozione delle determinazioni afferenti all'assegnazione del diritto d'uso della rete nazionale n. 12.
42. Il medesimo rispondente propone, in subordine, che la procedura riservata di cui al presente provvedimento sia tale da non privilegiare e avvantaggiare i due soli operatori di rete chiamati a partecipare, a garanzia dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione che presiedono alle procedure di assegnazione delle risorse frequenziali secondo quanto previsto dal *Codice*, pur tenendo conto delle peculiarità e delle esigenze specifiche della procedura stessa.
43. Da differente punto di vista, un altro partecipante alla consultazione, ai fini dell'uso efficiente dello spettro e per salvare centinaia d'impresе con un organico di migliaia di posti di lavoro, chiede di predisporre gli atti normativi necessari per l'assegnazione direttamente agli operatori locali del multiplex n. 12 compensando il fatto “[...] *che improvvidamente alle locali fu tolta per legge la riserva di un terzo della capacità trasmissiva delle 14 Reti di radiodiffusione in tecnologia DVB-T2* [...]”.
44. A parere di due rispondenti sarebbe, inoltre, auspicabile che l'Autorità prevedesse fin da subito, in previsione di un'eventuale assenza di partecipanti alla procedura di cui trattasi o della mancata aggiudicazione della rete ad alcuno dei soggetti cui la procedura è riservata, una modalità alternativa (procedura di riserva) per la messa in esercizio della rete n.12 nel più breve tempo possibile, in modo tale da garantire



al sistema digitale terrestre nel suo complesso l'immediata disponibilità della capacità trasmissiva della rete n. 12, in considerazione delle necessità di capacità trasmissiva generate dalla prosecuzione transitoria dell'esercizio della tecnologia DVB-T.

45. Due soggetti intervenuti ritengono che il “diritto d'uso delle frequenze generico”, già assegnato a PDBST e a Europa Way ai sensi della delibera n. 129/19/CONS, debba comunque decadere nei seguenti casi: (i) uno solo o entrambi gli operatori non aderiscano alla presente procedura; (ii) nessuno dei due soggetti, a valle dell'esecuzione della procedura medesima, risulti idoneo all'assegnazione dei diritti d'uso per la rete nazionale n. 12; (iii) l'operatore di rete risultante non assegnatario non concluda un accordo per l'accesso al mezzo *multiplex* sulla base delle regole e dei tempi definiti ex ante dall'Autorità.
46. Un rispondente ritiene, inoltre, necessario acquisire nell'ambito della stessa procedura: (i) la volontà da parte di ciascuno dei partecipanti ad aderire all'accesso riservato al 50% della capacità trasmissiva in caso di mancata aggiudicazione; (ii) le garanzie di un'adeguata copertura finanziaria dei costi che dovranno essere sostenuti per l'accesso da parte del partecipante non aggiudicatario. Ciò dovrebbe essere inserito tra i requisiti di gara. Secondo lo stesso, in assenza di tali dichiarazioni e garanzie il diritto d'uso del soggetto non aggiudicatario, che non intenda beneficiare della riserva di capacità trasmissiva, e/o che non presti le necessarie garanzie, dovrebbe essere revocato.
47. Uno dei due soggetti ammessi a partecipare alla procedura ritiene che la proposta procedura di gara riservata risulti penalizzante per Europa Way, in quanto quest'ultima trasmette da sempre in DVB-T2 e svilupperebbe circa 40 Mbit/s di banda, mentre PDBST qualora aggiudicatario trasmetterebbe presumibilmente in DVB-T sviluppando circa 20 Mbit/s di banda. Ne consegue che nell'ipotesi in cui Europa Way non si aggiudicasse la gara, otterrebbe con l'accesso la banda di metà *multiplex* in DVB-T, con una perdita di circa 30 Mbit/s di banda rispetto all'attuale situazione. In questo modo il MISE e l'Autorità violerebbero l'obbligo di “*garantire minori impatti sugli utenti in termini di continuità della fruizione dei servizi*”.
48. Lo stesso soggetto, riguardo al mancato raggiungimento dell'intesa con altri soggetti (in particolare con l'altro titolare del diritto a “mezzo *mux*”), riferisce difficoltà ad addivenire ad accordi sul piano privatistico con l'altra Società, anche in ragione delle differenti tecnologie utilizzate al momento per esercire i relativi *multiplex* (rispettivamente, DVB-T2 e DVB-T) e per il fatto che entrambe le Società ritengono di aver diritto all'intero *multiplex*.



49. Il secondo soggetto ammesso a partecipare alla procedura non condivide la procedura di gara proposta ritenendo che PDBST abbia diritto ad una diretta assegnazione della rete nazionale n. 12 in quanto la mancata adesione dell'altro operatore ad una ipotesi di accordo, anche per motivi dipendenti dal voler attendere l'esito del contenzioso giurisdizionale in corso, equivarrebbe, a proprio dire, a una rinuncia del *multiplex*. A supporto di tale posizione, lo stesso rispondente precisa di aver coltivato tutte le possibili ipotesi di accordo con altri operatori di rete, senza esito. Secondo lo stesso soggetto, l'ipotesi in consultazione farebbe emergere palesi disparità di trattamento e discriminazione nei propri confronti, in ragione del fatto che gli altri operatori avrebbero visti convertiti e riassegnati i diritti d'uso senza ricorrere a procedure comparative, bensì sulla sola base di accordi commerciali e della situazione fattuale oggettiva della pregressa titolarità di diritti d'uso.
50. Sulla scorta delle suddette considerazioni, il soggetto ammesso a partecipare alla procedura chiede di essere trattato come gli altri operatori di rete nazionale esistenti, attraverso la garanzia della conversione dei diritti d'uso da esso posseduti senza ricorrere ad alcuna gara. In caso contrario, il rispondente ritiene di trovarsi di fronte a una vera e propria revoca anticipata del diritto d'uso, cui conseguirebbe l'obbligo legale di indennizzo.

Valutazioni dell'Autorità

51. In primo luogo, con riferimento all'asserito venir meno dei diritti d'uso generici in capo agli operatori PDBST ed Europa Way, conferiti per effetto della conversione di diritti d'uso esistenti ai sensi dell'articolo 1, comma 1031 della *Legge di Bilancio 2018*, come modificata dall'articolo 1, comma 1104, della *Legge di Bilancio 2019* (secondo i criteri di cui alla delibera n. 129/19/CONS), in ragione della mancata stipula di un accordo tra gli stessi nonché della mancata partecipazione alla procedura onerosa senza rilanci competitivi di cui alla delibera n. 564/20/CONS, non si può non rilevare che tale ricostruzione non trova fondamento nel quadro normativo primario recato dalle citate leggi bilancio, considerata l'assenza di una specifica previsione che condizioni in senso risolutivo la validità dei suddetti diritti d'uso generici al mancato verificarsi di uno dei predetti eventi.
52. Né risulta condivisibile quanto argomentato da taluni rispondenti circa la presunta iniquità dell'assegnazione a titolo gratuito del diritto d'uso della rete n. 12, che avverrebbe – a parere degli stessi – in spregio al principio di non discriminazione, venendo a costituire un privilegio ingiusto in favore di soggetti che non avrebbero voluto aderire alla procedura onerosa di cui alla delibera n. 564/20/CONS prevista per gli altri operatori né, tantomeno, addivenire ad un accordo o intesa.



53. Nel merito, infatti, come diffusamente dettagliato nella parte motiva della delibera n. 564/20/CONS, rileva ricordare che lo stesso Legislatore, nella *Legge di Bilancio 2019*, introducendo il comma 1031-*bis* all'articolo 1 della *Legge di Bilancio 2018*, ha stabilito un preciso percorso per l'assegnazione "*dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031*", decidendo di non destinare al processo di "conversione" delle reti nazionali tali frequenze derivanti dal superamento della riserva di 1/3 dell'emittenza locale. Le suddette frequenze sono state, invece, considerate come un "dividendo esterno" (al comparto nazionale) e, in quanto tali, destinate al mercato, anche eventualmente a nuovi entranti, attraverso una "*procedura onerosa senza rilanci competitivi*" di cui l'Autorità, ai sensi della citata disposizione, era chiamata a definire i criteri, le regole e le modalità di svolgimento. In altri termini, la suddetta procedura, pur innestandosi nel più ampio processo di *refarming* e rappresentando un momento fondamentale, previsto dal Legislatore, per assicurare agli operatori esistenti (monorete e plurirete) la possibilità di "completare" i diritti d'uso generici di cui fossero risultati titolari all'esito della procedura di conversione di cui alla delibera n. 129/19/CONS, costituiva una procedura separata e a sé stante rispetto al processo di conversione di cui al richiamato comma 1031 e, in quanto tale, aperta alla partecipazione di tutti gli operatori di rete, inclusi eventuali soggetti nuovi entranti.
54. Alla luce di tali considerazioni, appare pertanto destituita di fondamento tanto la tesi del rispondente che ritiene che le frequenze relative alla rete nazionale n. 12 e la relativa capacità trasmissiva debbano essere messe a disposizione dell'intero mercato attraverso una procedura di assegnazione aperta a tutti gli operatori, quanto la tesi del rispondente che reputa necessario che la procedura, seppur riservata, sia a titolo oneroso con valori analoghi a quelli previsti ai sensi della delibera n. 564/20/CONS per gli operatori nuovi entranti o mono-rete.
55. La presente procedura ha, dunque, lo scopo di rendere effettivamente esigibili i "diritti d'uso generici" di cui PDBST ed Europa Way sono allo stato titolari, atteso il mancato esercizio da parte dei suddetti operatori di una delle due opzioni di cui all'art. 2, comma 2, della citata delibera n. 129/19/CONS, nonché la mancata previsione da parte del Legislatore di alcun meccanismo alternativo di uscita obbligatoria o volontaria dal mercato.
56. Quanto alla possibilità di "completare" il mezzo diritto d'uso mancante ricorrendo al meccanismo delle intese volontarie, non può non tenersi conto di quanto riferito, nell'ambito della consultazione, dai soggetti in questione, circa i tentativi esperiti nel tempo al fine di concludere un accordo con altri operatori di rete, e le relative difficoltà riscontrate nel concludere tali pattuizioni sul piano privatistico. Tali



circostanze, rafforzano la necessità del presente intervento dell’Autorità, finalizzato non solo a tutelare gli interessi dei due soggetti in questione relativamente alla titolarità della rete nazionale n. 12, anche mediante la disciplina dei reciproci rapporti (tra l’operatore che risulterà assegnatario del diritto d’uso specifico e l’altro operatore titolare di un diritto di accesso alla capacità della rete), ma anche a dare certezza e stabilità all’intero sistema radiotelevisivo nazionale che prevede l’entrata in esercizio delle reti trasmissive pianificate nei tempi e nei modi definiti dal calendario nazionale (cd. *roadmap*) per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz.

57. Per altro verso, non risultano condivisibili le rimostranze fatte da uno dei soggetti ammessi alla presente procedura di assegnazione a motivo di un’asserita disparità di trattamento e discriminazione nei confronti degli altri operatori, i quali hanno ottenuto la conversione e la riassegnazione dei diritti d’uso senza ricorrere a procedure comparative. Come sin qui ricordato, infatti, la presente procedura non è che l’ultimo atto di un processo ben più articolato, che ha messo a disposizione degli operatori di rete nazionali, ivi inclusi PDBST ed Europa Way, diverse opzioni per completare i rispettivi diritti d’uso generici. Tali operatori avrebbero pertanto potuto, laddove lo avessero reputato conveniente, optare per le altre soluzioni disponibili, ivi inclusa la partecipazione alla procedura di assegnazione onerosa di cui alla delibera n. 564/20/CONS, come fatto ad esempio da altri operatori di rete, anche “monorete” (assegnatari, cioè, di un solo diritto d’uso generico per metà rete nazionale, senza specificazione delle frequenze).
58. Né tantomeno risultano accoglibili le argomentazioni dell’altro soggetto ammesso a partecipare alla procedura, il quale ritiene che la proposta di gara riservata risulti penalizzante per Europa Way, in ragione del fatto che, nell’ipotesi in cui la stessa non si aggiudichi il diritto d’uso delle frequenze, otterrebbe la banda di metà multiplex in DVB-T, con una perdita di circa 30 Mbit/s di banda rispetto all’attuale operante in DVB-T2. A tal riguardo vengono in rilievo le considerazioni già espresse dall’Autorità nella parte motiva della delibera n. 129/19/CONS (cui si rimanda integralmente), con riferimento alle osservazioni formulate da taluni rispondenti, i quali non ritenevano condivisibile l’adozione di un criterio di conversione delle reti da DVB-T a DVB-T2 basato su un fattore convenzionale unico (pari a 0,5) per tutti gli operatori. A sostegno della propria posizione, gli stessi osservavano che un siffatto fattore di conversione non avrebbe tenuto adeguatamente conto delle differenti posizioni soggettive degli attuali assegnatari, con riferimento, agli investimenti sostenuti per lo sviluppo delle reti, alle posizioni di mercato, alla diversa dotazione di risorse e ai diversi percorsi, nonché – per quel che qui più rileva – con riferimento alla tecnologia attuale di esercizio delle reti, atteso anche che un operatore dichiarava di esercire già in DVB-T2 la propria rete.



Con riferimento a tali richieste – del tutto analoghe a quelle avanzate in questa sede – l’Autorità richiamava la disposizione di cui all’articolo 1, comma 1031, della *Legge di Bilancio 2018*, ai sensi della quale “[...] i diritti d’uso delle frequenze di cui sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali sono convertiti in diritti d’uso di capacità trasmissiva [...] secondo i criteri definiti dall’Autorità [...]”, mettendo in rilievo che il Legislatore, con la citata previsione, aveva inequivocabilmente disposto la conversione di tutti i diritti d’uso assegnati ai vari operatori di rete della piattaforma digitale terrestre, senza prevedere clausole di esclusione o diritti speciali in capo ad alcuno (né tantomeno far salvi gli effetti di precedenti assegnazioni, anche se frutto di procedure onerose). Senza contare il fatto che la scelta di operare su una diversa tecnologia (il DVB-T2) era comunque una facoltà e non un obbligo per qualunque soggetto.

59. Pertanto, alla luce del quadro normativo vigente e in continuità con quanto stabilito dall’Autorità nella suddetta delibera n. 129/19/CONS – che, come più volte osservato, risulta funzionalmente collegata ed integrata dal presente provvedimento – nella procedura di assegnazione qui delineata non possono venire in considerazione elementi distintivi tra le posizioni dei due soggetti ammessi alla partecipazione come, ad esempio, quello rivendicato dall’operatore. In ogni caso, tale operatore, qualora si aggiudicasse la presente procedura riservata, potrà sin dall’inizio liberamente impiegare la migliore tecnologia trasmissiva secondo i propri piani commerciali.
60. Quanto all’istanza formulata da taluni di prevedere, già nel presente provvedimento, una modalità alternativa per la messa in esercizio della rete n.12 in caso di eventuale assenza di partecipanti alla procedura o di mancata aggiudicazione della rete ad alcuno dei soggetti cui la stessa è riservata, si osserva che tale richiesta non può essere accolta, essendo previsto, ai sensi dell’art. 67, comma 1, del *nuovo Codice* che “[...] l’Autorità, nel valutare se limitare il numero dei diritti d’uso da concedere, tra l’altro: [...] b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l’opportunità di esprimere le loro posizioni sulle eventuali limitazioni, mediante una consultazione pubblica conformemente all’articolo 23.” Pertanto, ove la procedura riservata di cui al presente provvedimento vada deserta oppure non venga aggiudicata per qualunque motivo, occorrerà, dopo aver verificato l’interesse di mercato per le risorse disponibili alla luce dell’assetto esistente, considerare una diversa e apposita procedura di assegnazione.
61. Quanto, infine, alle proposte formulate da taluni rispondenti con riferimento all’introduzione di condizioni di decadenza dei “diritti d’uso delle frequenze generici”, già assegnati a PDBST e a Europa Way – nei casi in cui uno o entrambi



non aderiscano alla presente procedura oppure nessuno dei due risulti idoneo all'assegnazione dei diritti d'uso per la rete nazionale n. 12 o ancora l'operatore di rete risultante non assegnatario non concluda un accordo per l'accesso al mezzo *multiplex* sulla base delle regole definiti dall'Autorità – si rileva che una siffatta previsione esula dal perimetro del presente provvedimento, essendo stati tali diritti assegnati in virtù di una procedura di conversione dei diritti d'uso di frequenze prevista da norme di legge che non contemplano, diversamente, cause estintive degli stessi.

62. Per altro verso, rientra nel perimetro delle competenze che l'Autorità esercita tramite il presente provvedimento l'introduzione di misure e obblighi connessi al “diritto d'uso specifico delle frequenze della rete nazionale n. 12”, oggetto di aggiudicazione, nonché al “diritto di accesso capacità trasmissiva di metà *multiplex*”, riconosciuto al soggetto ammesso a partecipare alla procedura e non aggiudicatario. Tali misure saranno declinate nel dettaglio nella sezione seguente.
63. Pertanto, l'Autorità conferma le misure proposte in consultazione riguardo alle modalità di organizzazione e gestione della procedura in argomento.
64. L'Autorità, infine, a garanzia del buon andamento della procedura di assegnazione, accoglie le istanze formulate da taluni rispondenti in sede di consultazione pubblica e volte all'introduzione di più stringenti condizioni di ammissione alla procedura riservata, stabilendo che la partecipazione sia garantita da un idoneo deposito cauzionale fissato nel bando di gara e che all'atto della presentazione della domanda e a pena di esclusione i partecipanti debbano accettare esplicitamente gli obblighi derivanti dall'assegnazione delle frequenze oggetto del provvedimento. L'aggiudicazione del diritto d'uso in gara sostituisce per l'aggiudicatario il proprio diritto d'uso delle frequenze generico.

4. Condizioni associate al diritto d'uso

65. Stante la necessità di temperare l'assegnazione del “diritto d'uso delle frequenze specifico per l'esercizio della rete nazionale n. 12” ad uno dei due soggetti titolati alla partecipazione alla presente procedura, con la tutela del “diritto d'uso delle frequenze generico” dell'altro operatore, che per definizione non sarà aggiudicatario, l'Autorità, nel testo posto in consultazione ha ritenuto necessario imporre, quale condizione associata al suddetto “diritto d'uso specifico delle frequenze pianificate dal PNAF per la rete nazionale n. 12”, l'obbligo di concedere, a condizioni tecniche ed economiche regolate, l'utilizzo delle risorse di rete per una quota paritaria ovvero, equivalentemente, l'obbligo di cessione di una quota di capacità trasmissiva pari alla metà del *multiplex* nazionale in tecnologia DVB-T2,

a favore dell'altro operatore titolato a partecipare ma che non sia risultato aggiudicatario o non abbia partecipato alla procedura.

66. Al riguardo l'Autorità, nell'ambito della delibera n. 407/21/CONS, ha proposto alcune delle condizioni minime per la cessione indicata, indicando che ulteriori specificazioni e criteri sarebbero stati definiti tenendo conto dei risultati della consultazione pubblica.
67. Si riporta di seguito una sintesi delle posizioni espresse e delle informazioni fornite dai rispondenti alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 407/21/CONS con riferimento ai quesiti 4.1 e 4.2, nonché le conseguenti valutazioni dell'Autorità.

Esiti della consultazione pubblica

Quesito 4.1: "Qual è la valutazione del rispondente sull'introduzione del predetto obbligo di accesso connesso al diritto d'uso oggetto della procedura di gara?"

68. In merito al diritto di accesso dell'impresa non aggiudicataria, in virtù della titolarità del diritto d'uso generico, un rispondente ritiene che lo stesso dovrà essere esercitato entro e non oltre 30 gg dalla data di aggiudicazione, così come richiesto nelle procedure per il *refarming* delle frequenze inerenti all'accesso alla capacità trasmissiva per la diffusione in ambito locale e non in 120 giorni come ipotizzato nel testo in consultazione.
69. Al riguardo, un altro rispondente raccomanda che non si avvantaggi il soggetto che sia risultato non aggiudicatario a conclusione della procedura riservata in consultazione o che non abbia neppure partecipato alla procedura. Il rispondente chiede, altresì, all'Autorità di prevedere che l'assegnatario della presente procedura utilizzi soltanto il mezzo *multiplex* ad esso assegnato in conversione ai sensi della delibera n. 129/19/CONS e non l'intera rete nazionale n. 12, non avendone a suo dire diritto per non aver partecipato alla procedura onerosa di cui alla delibera n. 564/20/CONS.

Quesito 4.2: "Il rispondente intende proporre ulteriori condizioni regolamentari a disciplina del predetto obbligo di accesso?"

70. Taluni rispondenti, tra i quali entrambi gli operatori ammessi alla procedura riservata, chiedono che l'Autorità introduca garanzie per l'adempimento degli obblighi di pagamento dei corrispettivi previsti per il servizio da parte del soggetto richiedente l'accesso al titolare della rete nazionale n.12.

71. Uno dei soggetti ammessi a partecipare alla procedura propone una serie di condizioni dettagliate di tipo contrattuale per l'esercizio compartecipato del *multiplex*, tese in generale alla salvaguardia dell'assegnatario.
72. Secondo un altro rispondente, laddove al termine della procedura, si raggiungesse un'intesa e quindi un accordo commerciale tra i due operatori titolari del diritto d'uso generico, l'assegnazione dovrebbe prevedere l'obbligo di utilizzo immediato di tutta la banda del *mux* da parte degli operatori stessi. In tale contesto quindi, qualora sul *multiplex* risultasse della capacità non utilizzata dagli operatori stessi, questa dovrebbe essere destinata agli FSMA indipendenti con prelazione per chi suo malgrado si è trovato nell'impossibilità di trasmettere i propri contenuti, a condizioni economiche predefinite e calmierate.
73. Lo stesso rispondente aggiunge che, laddove non si pervenisse alla assegnazione ad alcuno dei due operatori di rete titolati a partecipare e venisse nel contempo dichiarata la decadenza dei diritti degli stessi, andrebbero formulate le seguenti previsioni: (i) assegnazione del *mux* ad un operatore di rete terzo; (ii) obbligo di mettere a disposizione capacità trasmissiva in favore di FSMA nazionali indipendenti con diritto di prelazione per chi suo malgrado si sia trovato nell'impossibilità di trasmettere i propri contenuti; (iii) accesso alla capacità a condizioni economiche predefinite e calmierate.

Valutazioni dell'Autorità

74. Considerate le posizioni espresse dai partecipanti alla consultazione, l'Autorità ritiene di confermare l'obbligo di accesso già introdotto nel testo in consultazione a carico del soggetto che risulterà assegnatario del diritto d'uso della rete nazionale n. 12 ad esito della procedura.
75. L'aggiudicatario ha, inoltre, l'obbligo di realizzare la rete aggiudicata utilizzando le frequenze della rete nazionale n. 12 secondo le *milestone* del Piano tecnico presentato. Esso dovrà documentare al MISE e all'Autorità con cadenza semestrale il raggiungimento degli obiettivi di *milestone*.
76. Il mancato rispetto di una *milestone* comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal *Codice*. Il mancato rispetto di due *milestone* consecutive comporta anche la revoca del diritto d'uso specifico delle frequenze senza previsione di indennizzo, fermo in tal caso il diritto di rivalsa ai sensi delle norme civilistiche del soggetto che ha ottenuto l'accesso.
77. Per altro verso, in accoglimento di alcune delle istanze rappresentate dai rispondenti nell'ambito della consultazione, l'Autorità intende rafforzare la disciplina dell'accesso alla capacità trasmissiva della rete nazionale n. 12.

78. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno introdurre l'obbligo per l'operatore aggiudicatario del diritto d'uso del *multiplex* n. 12 di concedere l'utilizzo delle risorse di rete della rete aggiudicata per una quota paritaria, a favore dell'operatore titolare del diritto d'uso delle frequenze televisivo generico, che, ad esito della presente procedura, non sia risultato aggiudicatario del diritto d'uso delle frequenze specifico per qualunque motivo.
79. Il suddetto servizio di accesso è fornito dall'operatore assegnatario del diritto d'uso a condizioni tecniche ed economiche regolate, da dettagliare nell'Offerta di Servizio. Si ritiene che le condizioni tecniche ed economiche minime per la cessione indicata debbano essere basate sui criteri di trasparenza, non discriminazione e ragionevolezza, tenendo conto delle condizioni di fornitura di servizi simili nel mercato e delle condizioni di offerta dei servizi che utilizzano la capacità dell'aggiudicatario non soggetta a cessione. Esse devono permettere l'offerta *retail* da parte dell'accedente a condizioni di mercato.
80. L'accesso, salvo diverso accordo tra le parti, dovrà avere durata pari alla durata del diritto d'uso delle frequenze televisive specifiche.
81. A garanzia dell'utilizzo effettivo della risorsa frequenziale, l'Autorità ritiene necessario indicare, altresì, che il soggetto titolare del diritto di accesso alla suddetta capacità, ovvero l'operatore titolare del diritto d'uso delle frequenze generico per l'esercizio di "metà rete nazionale" e non aggiudicatario ad esito della presente procedura, debba esercitare il suddetto diritto presso l'operatore aggiudicatario entro un tempo che, alla luce delle considerazioni espone in consultazione, si reputa congruo in 30 giorni dalla data di aggiudicazione e che il contratto tra i due sia stipulato entro ulteriori 45 giorni e notificato all'Autorità dalle parti, che debbono in ogni caso astenersi dall'introdurre ritardi irragionevoli e meccanismi dilatori nella trattativa, perseguendo l'obiettivo della pronta messa in esercizio della rete e del trasporto. Tale meccanismo contempera l'esigenza espressa da alcuni rispondenti di poter in un tempo ragionevole avere contezza della disponibilità di risorse trasmissive eventualmente disponibili.
82. Sempre in accoglimento di alcune delle istanze presentate in consultazione, l'Autorità ritiene ragionevole che la capacità trasmissiva eventualmente non optata dall'operatore cui la procedura è riservata ma non aggiudicatario sia prontamente resa disponibile al mercato. Pertanto, in caso di mancato esercizio del diritto d'accesso come sopra introdotto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire la stessa capacità, cioè fino al 50%, ad altri operatori di rete richiedenti l'accesso, sotto forma di accesso alla rete o equivalentemente alla capacità, alle stesse condizioni, assicurando il rispetto del principio di non discriminazione tra i richiedenti. Ove, trascorso un tempo ragionevole, che si ritiene congruo in 120 giorni dalla



pubblicazione di un invito a negoziare da parte dell'aggiudicatario, dovesse rimanere capacità residua a valere sul 50% soggetto all'obbligo, l'aggiudicatario, previo nulla osta dell'Autorità, che verifica le necessità anche prospettiche del mercato, potrà utilizzare in proprio tale capacità alle condizioni che saranno eventualmente definite. Le parti notificano all'Autorità le richieste di accesso e la stipula degli accordi.

5. Criteri di valutazione delle offerte

83. Riguardo ai criteri da adottare ai fini dell'aggiudicazione del diritto d'uso oggetto della presente procedura, pur da un lato tenendo in considerazione i "criteri direttivi" individuati dal Legislatore all'articolo 1, comma 1031-*bis*, della *Legge di Bilancio 2019* con riferimento alla procedura di assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031, l'Autorità ha ritenuto opportuno definire, nell'ambito della delibera n. 407/21/CONS, criteri specifici in ragione della differente natura della procedura riservata all'esame.
84. In tale ottica, l'Autorità ha ritenuto pertinente che le offerte siano valutate sulla base di due principali criteri, il primo basato sulla valutazione dell'idoneità di un Piano Tecnico alla realizzazione della nuova rete e alla garanzia del rispetto degli obiettivi di qualità del servizio e sviluppo delle tecnologie, il secondo basato sulla valutazione dell'idoneità di una Offerta di Servizio per la fornitura dell'accesso al *mux* eventualmente aggiudicato a garantire all'operatore non aggiudicatario l'esercizio del proprio diritto d'uso di capacità.
85. Nel merito, l'Autorità, nel testo posto in consultazione, ha precisato che il Piano Tecnico dovrà rispettare i requisiti minimi fissati per le reti pianificate dal *PNAF 2019*. L'Autorità ha, inoltre, previsto che le *milestone* di sviluppo della rete indicate nel Piano costituiscono obbligo correlato al diritto d'uso, il cui mancato rispetto comporti, come visto, sin dalla prima occorrenza, l'applicazione delle sanzioni previste dal *Codice*, nonché la revoca del diritto d'uso senza previsione di indennizzo nel caso di mancato rispetto di due *milestone* consecutive.
86. Con riguardo all'Offerta di Servizio, l'Autorità, nell'ambito della delibera n. 407/21/CONS, aveva stabilito che la stessa dovrà essere predisposta sulla base delle condizioni tecniche ed economiche minime per la cessione definite dall'Autorità ad esito della consultazione pubblica, con condizioni eventualmente migliorative. Tali condizioni migliorative dovranno essere giustificate in coerenza con la struttura dei costi del Piano tecnico.



87. In particolare, nel testo in consultazione, l’Autorità ha precisato che l’Offerta di Servizio dovrà disciplinare: *a)* la fase di *startup* della rete e la durata di tale fase, ivi inclusa l’eventuale possibilità di conferimento di impianti; *b)* le eventuali fasi, anche periodiche, di incremento della qualità della rete (es. innovazione tecnologica, copertura, capacità disponibile, etc.).
88. L’Autorità ha evidenziato come i suddetti criteri, diretti a valorizzare gli aspetti qualitativi dell’offerta, appaiano funzionali a garantire gli obiettivi di uso effettivo ed efficiente dello spettro, di garanzia della qualità della rete e dei servizi erogati, nonché di continuità del servizio e tutela dell’utenza, al contempo garantendo all’operatore titolare del diritto d’uso delle frequenze generico per “metà rete nazionale” e non aggiudicatario ad esito della presente procedura l’esercizio del suddetto diritto d’uso alle condizioni tecnico-economiche di maggior favore.
89. Sotto altro aspetto, l’Autorità nel testo in consultazione, ha sostenuto la non applicabilità di un criterio economico di valutazione delle offerte, in ragione del fatto che la presente procedura, diversamente da quella di cui alla delibera n. 564/20/CONS, si colloca in continuità con le procedure – non onerose – di conversione e assegnazione disciplinate con delibera n. 129/19/CONS, costituendone integrazione e completamento per i motivi sopra illustrati.
90. L’Autorità ha rimandato, infine, all’esito della consultazione pubblica la definitiva declinazione dei criteri e l’attribuzione dei punteggi agli indicatori in cui gli stessi saranno articolati.
91. Si riporta di seguito una sintesi delle posizioni espresse e delle informazioni fornite dai rispondenti alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 407/21/CONS con riferimento ai quesiti 5.1, 5.2 e 5.3, nonché le conseguenti valutazioni dell’Autorità.

Esiti della consultazione pubblica

Quesito 5.1: “Qual è la valutazione del rispondente in merito alla proposta a riguardo dei criteri di aggiudicazione della procedura?”

92. Sul punto, due rispondenti hanno raccomandato l’applicazione di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, nel rispetto dei principi posti in materia dal *Codice* (cfr. art. 61). Un rispondente, in particolare, chiede che i criteri tengano in adeguata considerazione gli obiettivi e le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 29 e 58 del *Codice* e dell’art. 50, comma 1, del Testo Unico. Un secondo rispondente precisa che i suddetti criteri non dovranno introdurre condizioni di particolare beneficio rispetto a quelle imposte agli altri operatori, fatta eccezione eventualmente per una traslazione dei tempi di sviluppo della rete in considerazione della tardiva assegnazione del diritto d’uso. Entrambi i rispondenti



chiedono che, in ogni caso, lo spegnimento degli attuali impianti avvenga entro e non oltre il 30 giugno 2022.

93. Un rispondente ritiene altresì che il progetto di rete presentato dai partecipanti in sede di procedura comparativa debba essere garantito da un impegno preciso di copertura e di qualità del servizio con tempi certi e definiti e che tali impegni debbano essere garantiti da apposita fideiussione bancaria o assicurativa.
94. Per altro aspetto, secondo un rispondente è necessario che vengano definite fin da subito le condizioni economiche di accesso riservato al 50% della capacità trasmissiva che dovranno essere applicate dal soggetto assegnatario del diritto d'uso generico nei confronti dell'altro partecipante, non aggiudicatario.
95. Un rispondente raccomanda, infine, che i contributi associati al diritto d'uso assegnato sulla rete nazionale n. 12 siano coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente per gli operatori di rete digitale terrestre, nel quadro dei principi della parità di trattamento e della non discriminazione, senza che la mancata partecipazione alla procedura onerosa (ex delibera n. 564/20/CONS) possa avvantaggiarli anche in termini di minori contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio (il rispondente rimanda, al riguardo, all'art. 42 del *Codice*, che prevede che i contributi si applichino in maniera non discriminatoria).
96. Quanto alle valutazioni espresse in merito alla proposta dei criteri di aggiudicazione della procedura da parte dei soggetti ammessi alla procedura riservata, si rileva che, un primo soggetto esprime parere negativo sotto vari profili. A giudizio dello stesso, infatti, la trasmissione in DVB-T2 dovrebbe costituire il criterio principale di aggiudicazione della procedura, in considerazione del fatto che un *multiplex* che già trasmette con quello *standard* potrebbe da subito contribuire a risolvere il problema della scarsità di banda derivante dalla fusione di due *multiplex* e, quindi, a “*garantire minori impatti sugli utenti in termini di continuità della fruizione dei servizi*”.
97. Sotto altro punto di vista, il secondo soggetto ammesso alla partecipazione invoca la necessità di parità di trattamento con le precedenti operazioni di assegnazione degli altri *multiplex* che è avvenuta senza procedure comparative e senza particolari requisiti se non la continuità di esercizio.
98. Entrambi i soggetti ammessi alla procedura non condividono la posizione espressa nel punto 32 della delibera n. 407/21/CONS, in quanto il *multiplex* n. 12, essendo realizzato attraverso l'utilizzo di frequenze VHF e UHF, comporterebbe un maggior costo tecnico di realizzazione e un maggior costo per la distribuzione del segnale (doppia tratta satellitare e/o terrestre), e pertanto, secondo gli stessi, sarebbe

opportuna e dovuta l'erogazione delle misure compensative di cui all'art. 1, comma 1039, lett. a), della *Legge di Bilancio 2018*.

Quesito 5.2: “Il rispondente ha ulteriori elementi per integrare la definizione dei due proposti criteri di aggiudicazione?”

99. Nel merito, uno dei soggetti ammessi alla procedura ha ritenuto condivisibile la proposta di assegnazione secondo l'opzione di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della delibera n. 129/19/CONS (“*mediante stipula di un successivo accordo commerciale (intesa) con altro operatore titolare di un analogo diritto d'uso*”), a condizione però che l'assegnazione avvenga direttamente come è stato fatto per gli operatori assegnatari di 2 o 3 *multiplex*;

Quesito 5.3: “Il rispondente ha altri specifici principi, criteri o indicatori ai fini della definizione dei criteri di aggiudicazione della presente procedura?”

100. Al riguardo, uno dei soggetti ammessi alla procedura ha proposto che sia inserito nei criteri di aggiudicazione della presente procedura, con un punteggio adeguato, il fatto che l'operatore utilizzi lo standard DVB-T2 già al momento della partecipazione alla gara.

101. Il secondo soggetto ammesso alla procedura ha ribadito quanto già affermato circa la necessità che il *multiplex* n. 12 sia assegnato con le stesse modalità di assegnazione degli altri *multiplex*, cioè con il semplice trasferimento senza gara, anche alla luce della rinuncia dell'altro pretendente a perseguire un accordo commerciale, alla luce del fatto che agli altri operatori i diritti d'uso sono stati convertiti e riassegnati senza ricorrere a procedure comparative e dunque senza dover dimostrare il possesso di alcun requisito, ma sulla sola base della situazione fattuale esistente e della pregressa titolarità di diritti d'uso.

102. In merito a quanto previsto al punto 32 della delibera n. 407/21/CONS, lo stesso rispondente ritiene che se questa previsione dovesse permanere, allora l'Autorità dovrebbe contemplare anche la possibilità che il partecipante proponga un piano tecnico *de minimis*, corrispondente all'infrastruttura esistente, proponendone unicamente l'adeguamento ai nuovi *standard* e alle nuove tecnologie. In questo caso non dovrebbe essere richiesta alcuna garanzia di sostenibilità patrimoniale, economica e finanziaria per la realizzazione del piano, posto che si tratterebbe di mere attività di *refarming* e adeguamento tecnologico che non richiedono investimenti rilevanti e, dunque, non necessitano neanche di prova di sostenibilità o di solidità patrimoniale della società partecipante e del gruppo di appartenenza.

Valutazioni dell'Autorità

103. Riguardo alle valutazioni espresse dai rispondenti in merito all'applicazione dei criteri di aggiudicazione, l'Autorità rileva che i criteri proposti sono in linea con quelli già applicati in circostanze simili, ad esempio nel caso delle reti nazionali di cui alla delibera n. 564/20/CONS, e che sono conformi a quanto stabilito dal *Codice* (cfr. art. 61).
104. D'altro canto, le previsioni poste nei criteri di aggiudicazione rispettano anche i criteri invocati dall'art. 50 del *Testo Unico* di cui al d.lgs. dell'8 novembre 2021, n. 208, secondo cui i soggetti partecipanti al bando vengono giudicati sulla base di criteri quali l'efficienza nell'utilizzo dello spettro, la qualità dei segnali irradiati e la copertura del bacino di utenza.
105. Tenendo conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, è fondamentale assicurare che le frequenze vengano utilizzate in maniera efficiente ed efficace (come richiesto dalla normativa vigente e in particolare dal Codice e dal nuovo Testo Unico). Per tale ragione è quindi necessario che la rete nazionale n. 12 sia disponibile ed effettivamente utilizzabile nel più breve tempo possibile. Poiché l'aggiudicatario disporrà solamente di metà del *multiplex*, mentre la restante metà sarà ceduta attraverso l'esercizio di un diritto di accesso, a garanzia del rispetto degli interessi sia dell'operatore che accederà al *mux*, sia dell'Amministrazione, e tenuto conto, per quanto già esposto, che la presente procedura non disciplina solo la conversione di una rete esistente, occorre prevedere il più effettivo rispetto della *roadmap* di dispiegamento della rete così come dichiarata in fase di gara dal proponente stesso.
106. In tale ottica, con riferimento alle garanzie sul raggiungimento da parte dell'aggiudicatario della percentuale di copertura di territorio e popolazione comunicata in fase di gara, la presente procedura prevede che il partecipante liberamente identifichi *milestone* semestrali che contemplino anche una misura dello sviluppo della rete aggiudicata e della fornitura del servizio di diffusione, su un orizzonte temporale di due anni dalla data di aggiudicazione. Tale misura è peraltro del tutto ragionevole per soggetti che si qualificano come operatori di livello nazionale e che vogliono operare nel contesto del sistema televisivo digitale terrestre nazionale.
107. Con riferimento alla corresponsione dei contributi a carico dell'aggiudicatario, l'Autorità prevede che, conformemente alla normativa vigente, il calcolo dei contributi che l'aggiudicatario dovrà versare per l'uso dello spettro radio sia effettuato ai sensi dell'art. 42, comma 6, del *Codice*, in maniera non discriminatoria con tutti i concorrenti presenti nel mercato, secondo le modalità fissate dal MISE. L'aggiudicatario è inoltre tenuto al pagamento dei diritti amministrativi di cui



all'art. 16 del *Codice*, in relazione ai necessari titoli autorizzatori per la fornitura dei servizi oggetto del presente provvedimento.

108. Con riferimento al Piano Tecnico e per quanto concerne la proposta, formulata da uno dei soggetti ammessi alla procedura, di considerare la trasmissione in tecnologia DVB-T2 quale criterio principale di aggiudicazione nella presente procedura, l'Autorità, pur riconoscendo nei criteri di aggiudicazione una premialità per la transizione tecnologica, ritiene che quest'ultima non possa costituire la maggiore discriminante in merito all'aggiudicazione, in continuità con l'approccio già adottato nell'ambito della procedura onerosa di cui alla delibera n. 564/20/CONS e in considerazione delle sopraggiunte disposizioni di cui al decreto del MISE del 30 luglio 2021, che, modificando l'art. 6 del precedente d.m. del 19 giugno 2019 in ragione della diffusione ancor non sufficiente presso l'utenza di ricevitori adatti al nuovo *standard*, hanno posteso la data del passaggio al DVB-T2 precedentemente fissata al del 30 giugno 2022. Tuttavia, qualora l'aggiudicatario sia l'operatore che ha già dichiarato di avere operato una scelta tecnologica migrando verso la tecnologia più evoluta DVB-T2 (passaggio che si ricorda è una facoltà ma non un obbligo per gli operatori a norme vigenti) potrà prevedere un'offerta che contempra sin da subito la nuova tecnologia.
109. L'Autorità pertanto ritiene di confermare l'approccio proposto in consultazione circa l'utilizzo dei due criteri principali di selezione, che ritiene di affinare e dettagliare come segue.
110. L'Autorità ritiene pertanto che il punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata da ciascun partecipante (con valore massimo pari a 100) sia dato dalla somma di due punteggi assegnati rispettivamente al Piano Tecnico e all'Offerta di Servizio, fino alla concorrenza del valore massimo (100 punti). Nel dettaglio, l'Autorità ritiene proporzionato assegnare al criterio n. 1 *“Idoneità del Piano tecnico di realizzazione della nuova rete a garantire il rispetto degli obiettivi di qualità delle infrastrutture tecnologiche e continuità del servizio”* un peso massimo pari al 75% del punteggio complessivo (punteggio massimo della componente tecnica dell'offerta pari a 75 su 100 punti) e al criterio n. 2 *“Idoneità dell'Offerta di Servizio a garantire all'operatore titolare del diritto d'uso delle frequenze generico per l'esercizio di “metà rete nazionale” e non aggiudicatario ad esito della presente procedura l'esercizio del suddetto diritto”* un peso massimo pari al 25% del punteggio complessivo (punteggio massimo della componente economica dell'offerta pari a 25 su 100 punti).
111. Il punteggio attribuito in relazione a ciascuno dei due criteri sopra richiamati è quello risultante dalla somma dei “punteggi parziali” o “pesi” di ponderazione attribuiti ai singoli profili di valutazione o “indicatori” in cui detti criteri sono



articolati. Allo scopo, l'Autorità individua la ripartizione dei punteggi massimi attribuibili ai singoli indicatori, preservandone l'equilibrio relativo e attribuendo a ciascuno di essi un punteggio proporzionato e ragionevole rispetto a quello attribuito agli altri.

112. Nel merito, con riferimento al criterio n. 1, relativo al Piano Tecnico di realizzazione della rete, sono articolati in maniera più dettagliata alla luce delle risultanze della consultazione pubblica gli indicatori di valutazione e sono attribuiti i relativi punteggi massimi.
113. Quanto al criterio n. 2 concernente l'Offerta di Servizio relativa al servizio di accesso alla capacità trasmissiva del *multiplex* che ciascun partecipante è chiamato a presentare, l'Autorità ritiene di precisare, rispetto alla proposta in consultazione, e tenendo conto di quanto emerso in tale sede, le modalità di valutazione.
114. Innanzitutto, occorre ribadire, come anche esposto in consultazione, che l'Offerta di Servizio deve disciplinare le modalità con cui l'operatore non aggiudicatario, titolare del diritto d'uso per "metà *mux*", possa in concreto esercitare tale diritto sulla rete del soggetto aggiudicatario. Pertanto, le condizioni economiche ivi previste dovranno, *in primis*, indicare le modalità di contribuzione alle spese della rete, incluse quelle pertinenti ai fini della relativa gestione e operatività.
115. Circa le modalità di valutazione, l'Autorità ritiene che l'Offerta di Servizio, inclusiva delle condizioni economiche, che dovrà essere basata sulle condizioni di mercato, improntata ai criteri di trasparenza, non discriminazione e ragionevolezza, dovrà essere valutata sulla base dell'idoneità a consentire all'accedente di utilizzare la rete e realizzare a sua volta un'offerta *retail* a condizioni di mercato, evitando di introdurre ostacoli artificiali e presupposti per fenomeni di *margin squeeze*, valutandone altresì la completezza e la coerenza e prendendo in considerazione eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto prevalente nel mercato. L'Offerta sarà accompagnata da un modello dei costi adeguato allo scopo, coerente con la struttura del Piano Tecnico, che possa giustificare le condizioni offerte.
116. L'Offerta di Servizio aggiudicataria costituirà il primo Listino di Riferimento, che in ogni caso potrà essere soggetto a verifiche da parte dell'Autorità per tutta la durata dell'obbligo.
117. Non sono collocati in graduatoria i candidati che non raggiungono almeno una soglia di 51 punti sui 100 attribuibili e quelli per i quali l'Offerta di Servizio è manifestamente escludente.
118. Qualora l'operatore non aggiudicatario titolare del diritto di accesso alla metà del *mux* aggiudicato, ritenesse di non voler esercitare tale diritto, allo scopo di non lasciare inutilizzata una importante risorsa scarsa, in presenza di domanda di



capacità di mercato, l'aggiudicatario è come visto tenuto a mettere a disposizione il mezzo *mux* aggiudicato nella forma di accesso alla rete o sotto forma di accesso alla capacità, sulla base degli stessi principi e condizioni dell'Offerta di Servizio aggiudicataria. In tal caso è tenuto a pubblicare un invito a negoziare e il Listino di riferimento.

119. L'Autorità ritiene altresì di confermare, ove necessario precisando alcune condizioni, tenendo conto di quanto emerso in consultazione, le altre misure già presentate nel testo in consultazione con riferimento alle modalità di predisposizione del Piano Tecnico e dell'Offerta di Servizio e delle condizioni applicabili, e alla valenza di tali condizioni dell'offerta quali obblighi del diritto d'uso. Infine, con riferimento al tema dell'erogazione delle misure compensative di cui all'articolo 1, comma 1039, lett. a), della Legge di Bilancio 2018, tenuto conto di quanto esposto dai rispondenti potenziali partecipanti alla procedura, si ritiene di specificare il perimetro dei costi computabili dal MISE, precisando che in ogni caso l'applicazione della misura, che discende da una previsione di legge, dovrà essere applicata in maniera non discriminatoria tra tutti i soggetti.

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regola mento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 - a) “*multiplex* n. 12”: la rete pianificata ai sensi della delibera n. 39/19/CONS e s.m.i. (PNAF), costituita da canali (cioè specifiche porzioni di frequenze) utilizzabili in specifiche porzioni del territorio nazionale denominate aree tecniche, e dalle corrispondenti regole di utilizzo;
 - b) “lotto di gara”: il lotto di frequenze i cui diritti d'uso sono rilasciati con le procedure di cui al presente provvedimento e che formano il *multiplex* n. 12;
 - c) “aggiudicatario”: il soggetto che risulta assegnatario del diritto d'uso delle frequenze per il lotto in gara nella procedura di cui al presente provvedimento, costituito dal *multiplex* n. 12;



- d) “bando di gara”: l’atto pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico, con il relativo disciplinare, che specifica, sulla base di quanto stabilito nel presente provvedimento, le procedure per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze per il lotto in gara di cui al presente provvedimento e dà loro avvio;
- e) “diritto d’uso delle frequenze televisive generico”: un diritto d’uso senza specificazione delle frequenze per l’esercizio di una rete pianificata dal PNAF e corrispondente (con dimensione pari) alla metà di un *multiplex* nazionale in tecnologia DVB-T2;
- f) “diritto d’uso delle frequenze televisive specifico”: un diritto d’uso delle frequenze per l’esercizio di una specifica rete nazionale pianificata dal PNAF;
- g) “roadmap”: il calendario e le relative procedure fissati dal MISE per la progressiva attuazione del PNAF sul territorio nazionale.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 2, comma 1, del Codice, e all’art. 3, comma 1, del TUSMA.

Art. 2

(Oggetto e campo di applicazione)

1. Il presente provvedimento stabilisce la procedura per il rilascio del diritto d’uso delle frequenze televisive specifico per la rete nazionale n. 12 del PNAF, rimasto inassegnato al termine delle procedure di cui alla delibera n. 129/19/CONS.
2. Il diritto d’uso di cui al comma precedente è utilizzabile esclusivamente per l’offerta dei servizi previsti con le frequenze pianificate dal PNAF.
3. Il diritto d’uso di cui al comma 1 è assegnato mediante procedura comparativa non onerosa, cui hanno titolo di partecipare i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso di un diritto d’uso delle frequenze televisive generico non convertito.
4. Rimane salva, fino al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura di cui al presente provvedimento, la facoltà dei soggetti aventi titolo alla partecipazione di presentare un’istanza di assegnazione del diritto d’uso in gara, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b), della delibera n. 129/19/CONS, in virtù del raggiungimento dell’accordo commerciale ivi previsto. In tale circostanza, ove comprovata, la procedura comparativa di cui al presente provvedimento non avrà luogo.

5. La procedura di cui al presente provvedimento potrà essere espletata anche in presenza di un unico partecipante, purché idoneo secondo i requisiti del bando.

Art. 3
(Vincoli, durata)

1. Il lotto in gara è aggiudicato a un unico soggetto. L'aggiudicatario riceverà un diritto d'uso specifico per le frequenze della rete in gara e sarà l'unico titolare di tale diritto. A tale diritto d'uso sono associati specifici obblighi di accesso come specificato all'art. 9.
2. Il diritto d'uso delle frequenze di cui al presente provvedimento ha la stessa scadenza dei diritti d'uso rilasciati ai sensi delle norme di cui alle delibere n. 129/19/CONS e n. 564/20/CONS.
3. Le frequenze il cui diritto d'uso è rilasciato ai sensi del presente provvedimento sono in ogni caso utilizzabili con la modalità e la tempistica specificate dal PNAF, dalla *roadmap*, dal bando di gara e dal PNRF.
4. L'aggiudicatario ha l'obbligo di esercire la rete aggiudicata nel rispetto di tutte le condizioni e obblighi, di tipo tecnico, legale, regolamentare e amministrativo, incluso quello di copertura minima della popolazione, fissati dalle norme vigenti.

Art. 4
(Presentazione della domanda di partecipazione)

1. Gli aventi titolo all'aggiudicazione del lotto in gara presentano la domanda secondo i tempi e le modalità fissati nel bando di gara, e rispettano le condizioni e i requisiti ivi fissati.
2. Non sono ammesse modifiche della titolarità dei diritti d'uso delle frequenze televisive generiche, o modifiche della forma o della composizione della struttura societaria dei titolari di dette frequenze che alterino il quadro delle assegnazioni dei diritti d'uso delle reti del PNAF, tra il momento della presentazione della domanda e l'aggiudicazione.
3. La partecipazione può essere garantita da un idoneo deposito cauzionale fissato nel bando di gara.
4. All'atto della presentazione della domanda, e a pena di esclusione, i partecipanti accettano esplicitamente gli obblighi derivanti dall'assegnazione delle frequenze oggetto del presente provvedimento.

5. La domanda di partecipazione, secondo quanto specificato nel bando di gara, contiene un'offerta tecnica, in busta sigillata o modalità equivalente su piattaforma informatica. L'offerta tecnica contiene il piano della rete che l'offerente si impegna a realizzare qualora si aggiudicasse il lotto e l'offerta di servizio, per l'accesso alla capacità, con gli elementi di valutazione di cui all'art. 6.

Art. 5
(Procedura per il rilascio del diritto d'uso)

1. L'avente titolo al rilascio del diritto d'uso delle frequenze in gara è individuato sulla base di una graduatoria redatta mediante valutazione dell'offerta presentata da ciascun partecipante, effettuata sulla base dei criteri e degli indicatori di cui all'art. 6, secondo le modalità stabilite nel bando di gara.
2. La graduatoria di cui al presente articolo è resa pubblica.
3. La graduatoria di cui al comma 1 è redatta, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, mediante l'attribuzione di un punteggio complessivo all'offerta tecnica presentata da ciascun partecipante, effettuata sulla base dei criteri stabiliti al successivo art. 6. Il punteggio massimo attribuibile è 100 punti. Non sono collocati in graduatoria i candidati che non raggiungono almeno una soglia di 51 punti sui 100 attribuibili e quelli per i quali l'Offerta di Servizio di cui al successivo art. 6 risulti manifestamente escludente.
4. Al termine delle procedure di cui al comma 1, il MISE assegna il diritto d'uso al partecipante collocato al primo posto nella graduatoria.
5. Nello svolgimento della procedura di cui al presente provvedimento il MISE può avvalersi di un apposito *advisor*.

Art. 6
(Criteri di aggiudicazione)

1. La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata secondo le modalità stabilite nel bando di gara, sulla base dei criteri di cui al successivo comma 2, con la relativa suddivisione dei punteggi massimi attribuibili agli elementi di valutazione indicati, fino alla concorrenza del valore massimo (100 punti). Il punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica si ottiene come somma dei punteggi parziali attribuiti in base ai singoli criteri.
2. L'offerta tecnica è valutata sulla base dei seguenti criteri:



- a. *“Idoneità del Piano Tecnico di realizzazione della nuova rete a garantire il rispetto degli obiettivi di qualità delle infrastrutture tecnologiche e continuità del servizio” (criterio 1 – punteggio massimo attribuibile 75 punti), prendendo in esame:*
- i. le caratteristiche tecniche generali: dell'*head-end*; della rete di contribuzione (es. numero di punti di consegna e loro distribuzione sul territorio, ridondanze e formati di ingresso accettati e condizioni tecniche richieste dall'operatore per la consegna dei segnali); della rete di distribuzione e della rete di diffusione; l'efficienza spettrale come risultante dalla configurazione trasmissiva utilizzata; la capacità trasmissiva disponibile in relazione allo *standard* adoperato nelle varie fasi di sviluppo della rete; la percentuale di copertura di territorio e popolazione, con identificazione di *milestone* semestrali di sviluppo della rete e fornitura del servizio di diffusione su un orizzonte temporale di due anni dalla data di aggiudicazione; i sistemi previsti di configurazione, monitoraggio e controllo della rete e della qualità dei servizi; nonché i sistemi di gestione degli interventi (punteggio massimo attribuibile 35 punti);
 - ii. la celerità della transizione tecnologica, valutata sulla base dei tempi previsti per l'adeguamento della rete esistente e la diffusione dei servizi in conformità al Piano tecnico (punteggio massimo attribuibile 5 punti);
 - iii. le garanzie di sostenibilità patrimoniale, economica e finanziaria del Piano Tecnico, con specifico riferimento agli investimenti programmati per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture della rete, nonché alla solidità patrimoniale della Società partecipante e alla sostenibilità economica e finanziaria del Piano Tecnico (punteggio massimo attribuibile 20 punti);
 - iv. la coerenza e le garanzie di sostenibilità tecnica ed economica del Piano Tecnico prospettato, tenendo anche conto degli investimenti programmati come risultanti dalla pianificazione biennale presentata (punteggio massimo attribuibile 15 punti).
- b. *“Idoneità dell'Offerta di Servizio a garantire all'operatore titolare del diritto d'uso delle frequenze generico per l'esercizio di “metà rete nazionale” e non aggiudicatario ad esito della presente procedura l'esercizio del suddetto diritto” (criterio 2) (punteggio massimo attribuibile 25 punti).*

3. Il Piano Tecnico dovrà rispettare i requisiti minimi previsti per la realizzazione delle reti pianificate dal PNAF. Le *milestone* di sviluppo della rete indicate nel Piano Tecnico costituiscono obbligo correlato al diritto d'uso.
4. Ai fini dell'erogazione delle misure compensative di cui all'articolo 1, comma 1039, lett. a), della Legge di Bilancio 2018, il MISE considera di norma i costi effettivamente sostenuti ai fini dell'adeguamento degli impianti di trasmissione esistenti alla data dell'avvio della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, in maniera proporzionata e non discriminatoria con gli altri operatori di rete televisiva, nella realizzazione del Piano Tecnico presentato, salvo eventuale diversa normativa.
5. L'Offerta di Servizio, inclusiva delle condizioni economiche, dovrà essere accompagnata da un modello dei costi che ne giustifichi le condizioni proposte in coerenza con il Piano Tecnico. L'Offerta di Servizio sarà valutata sulla base dell'idoneità a garantire la possibilità di accesso alla metà della rete e realizzare a sua volta un'effettiva offerta *retail* da parte del soggetto accedente a condizioni di mercato, sulla base delle condizioni di cui al successivo art. 9, valutando altresì la coerenza e la completezza e prendendo in considerazione eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto prevalente nel mercato. L'Offerta di Servizio aggiudicataria costituisce il primo listino di riferimento e potrà essere soggetta a verifiche da parte dell'Autorità per tutta la durata dell'obbligo.
6. In particolare, l'Offerta di Servizio dovrà disciplinare a) la fase di *startup* della rete e la durata di tale fase, ivi inclusa l'eventuale possibilità di conferimento di impianti da parte del soggetto che accede; b) le eventuali fasi, anche periodiche, di incremento della qualità della rete (es. innovazione tecnologica, copertura, capacità disponibile, etc.). Le condizioni tecnico economiche di cui al precedente punto b) potranno essere lasciate alla libera trattativa commerciale.

Art. 7 **(Contributi)**

1. L'aggiudicatario è tenuto al versamento dei contributi per l'uso dello spettro radio fissati ai sensi dell'art. 42, comma 6, del Codice, secondo le modalità fissate dal MISE.
2. L'aggiudicatario è tenuto al pagamento dei diritti amministrativi di cui all'art. 16 del Codice, in relazione ai necessari titoli autorizzatori per la fornitura dei servizi oggetto del presente provvedimento.

Art. 8

(Obblighi di utilizzo delle frequenze aggiudicate)

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di sviluppare la rete aggiudicata utilizzando le frequenze della rete nazionale n. 12 secondo le *milestone* del Piano Tecnico presentato. Esso dovrà documentare al MISE e all'Autorità con cadenza semestrale il raggiungimento degli obiettivi di *milestone*.
2. Il mancato rispetto di una *milestone* comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice. Il mancato rispetto di due *milestone* consecutive comporta anche la revoca del diritto d'uso specifico delle frequenze senza previsione di indennizzo, fermo in tal caso il diritto di rivalsa ai sensi delle norme civilistiche del soggetto che ha ottenuto l'accesso.

Art. 9

(Obblighi di accesso)

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di concedere, a condizioni tecniche ed economiche regolate inizialmente dall'Offerta di Servizio aggiudicataria, l'utilizzo delle risorse di rete della rete aggiudicata per una quota paritaria, a favore dell'operatore titolare del diritto d'uso delle frequenze televisivo generico, che, ad esito della presente procedura, non sia risultato aggiudicatario del diritto d'uso delle frequenze specifico per qualunque motivo.
2. Le condizioni tecniche ed economiche per la cessione indicata al comma 1, da riflettere nell'Offerta di Servizio, sono basate sui criteri di trasparenza, non discriminazione e ragionevolezza, tenendo conto delle condizioni di fornitura di servizi simili nel mercato. Le condizioni contrattuali che non sono state incluse nell'Offerta di Servizio sono disciplinate in aderenza alla prassi di settore e alle norme civilistiche applicabili.
3. In ogni caso le condizioni tecniche ed economiche per i servizi per la cessione di cui al comma 1 non possono essere difformi da quelle utilizzate o praticate alle proprie divisioni di rete o commerciali da parte dell'aggiudicatario relativamente alla quota di rete non soggetta a cessione.
4. L'accesso di cui al comma 1 dovrà avere, salvo diverso accordo tra le parti, durata pari alla durata del diritto d'uso delle frequenze televisive specifiche.
5. Il diritto di accesso di cui al presente articolo dovrà essere esercitato presso l'operatore aggiudicatario entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione e il contratto dovrà essere perfezionato entro ulteriori 45 giorni. Le parti si astengono dall'introdurre ritardi

irragionevoli e meccanismi dilatori nella trattativa, perseguendo l'obiettivo della pronta messa in esercizio della rete e del servizio di accesso. Le parti notificano all'Autorità la richiesta di accesso e la stipula dell'accordo.

6. In caso di mancato esercizio del diritto d'accesso di cui al precedente comma 1, l'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire la stessa capacità di utilizzo ovvero, equivalentemente, l'obbligo di cessione a livello *wholesale* di una quota di capacità trasmissiva della rete aggiudicata pari alla metà di quella disponibile sulla rete realizzata, ad altri operatori di rete richiedenti l'accesso, alle stesse condizioni di cui al presente articolo, assicurando il rispetto del principio di non discriminazione tra i richiedenti. Trascorso un tempo pari a 120 giorni dalla pubblicazione della disponibilità, qualora nell'ambito della capacità soggetta all'obbligo sia rimasta della capacità residua, l'aggiudicatario, previa autorizzazione dell'Autorità, potrà utilizzare in proprio tale capacità, alle condizioni che saranno eventualmente definite. Le parti notificano all'Autorità le richieste di accesso e la conclusione degli accordi.

Art. 10 **(Disposizioni finali)**

1. Il rilascio del diritto d'uso delle frequenze di cui al presente provvedimento non costituisce titolo per l'attribuzione all'aggiudicatario di diritti d'uso per ulteriori frequenze, né nelle bande oggetto del presente provvedimento, né in altre bande. I soggetti che eventualmente accedono all'uso delle frequenze in virtù di obblighi di accesso o accordi di utilizzo non maturano in ogni caso diritti all'assegnazione delle frequenze di cui abbiano l'uso o di altre frequenze.

2. Gli obblighi previsti per l'aggiudicatario costituiscono obblighi associati ai relativi diritti d'uso e la loro inosservanza è soggetta alle sanzioni previste dalle norme vigenti.

3. In relazione al programmato intervento di adeguamento della pianificazione della rete nazionale n. 12 nelle aree tecniche sul lato adriatico del Paese, conseguente al negoziato internazionale attualmente in corso tra l'Italia e i Paesi radioelettricamente confinanti in tale bacino, come indicato nella delibera n. 43/22/CONS del 10 febbraio 2022, l'aggiudicatario è tenuto ad adeguare la propria rete alla pianificazione che sarà determinata per le predette aree tecniche con provvedimento dell'Autorità. Qualora all'atto dell'aggiudicazione l'accordo internazionale sul bacino adriatico non sia ancora stato sottoscritto, il MISE può autorizzare, ove ritenuto necessario e per un tempo limitato e definito, su richiesta dell'interessato, la sospensione degli obblighi di messa in esercizio della rete dell'aggiudicatario nelle aree tecniche interessate dall'accordo adriatico al fine di procedere all'attivazione degli impianti direttamente con la nuova pianificazione delle frequenze.



4. Nel caso la procedura di cui al presente provvedimento vada deserta oppure non venga aggiudicata per qualunque motivo, l’Autorità si riserva di definire una successiva procedura di assegnazione del lotto di gara, alla luce dell’assetto e dello sviluppo di mercato che si sarà determinato.

La presente delibera è notificata al MISE per gli adempimenti di competenza e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 3 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba